

CODICE DI COMPORTAMENTO AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 N. 190 “DIPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

Art.1 - Premessa

In riferimento ai contenuti della legge 6 Novembre 2012 n. 190 la società di Gestione Aeroporto di Salerno - Costa D’Amalfi S.p.A. ha ritenuto opportuno emanare le seguenti disposizioni.

Art. 2 Procedure di espletamento della gara d’appalto.

1. Tutti gli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dovranno essere aggiudicati nel rispetto del regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori con determina del Presidente del Cda del 20/02/2015 ratificata nel Cda del 27.02.2015.
2. Le sedute di gara d’appalto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, destinate all’apertura delle buste e alla comunicazione dei punteggi devono essere svolte pubblicamente e previo avviso a tutti i partecipanti alla procedura, ove non previsto nel bando di gara o nella lettera d’invito. Nei capitolati, lettere d’invito e nei contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture dovrà essere inserito il patto d’integrità di cui all’allegato A) parte integrante.

Art. 3 - Divieto di clausole individualizzanti

E’ vietato l’inserimento nei bandi di gara di clausole dirette, in qualsiasi forma, ad individuare dati o riferimenti tecnici o altre modalità che possano comportare il riconoscimento od il condizionamento dei partecipanti alla gara o riferite a caratteristiche possedute in via esclusiva da specifici beni, servizi o fornitori.

Art. 4 - Divieto di subappalto

A imprese che hanno partecipato alla gara con riferimento al principio della segretezza dell’offerta, non possono essere autorizzati affidamenti di subappalti di alcun tipo ad imprese partecipanti alla medesima gara.

Art. 5 - Vigilanza

1. L'impresa che risulta aggiudicataria di un appalto, ove intenda predisporre autonome forme di vigilanza sui cantieri, dovrà comunicare i nominativi delle persone individuate e consentire la scelta alla società di Gestione Aeroporto di Salerno - Costa D'Amalfi S.p.A.
2. Il personale di vigilanza dovrà, in particolare, verificare che i soggetti ed i mezzi che accedono al cantiere siano stati a ciò autorizzati. Il personale di vigilanza, ove rilevi ingressi abusivi, ne darà notizia alla società di Gestione Aeroporto di Salerno - Costa D'Amalfi S.p.A.'.
3. La violazione dell'obbligo di comunicare i nominativi del personale di vigilanza comporta la risoluzione del contratto.

Art. 6 - Formazione sui rischi di infiltrazione mafiosa

1. La società di Gestione Aeroporto di Salerno - Costa D'Amalfi S.p.A. informerà il proprio personale, acquisendo le necessarie notizie dal Commissariato del Governo, circa i rischi di infiltrazioni di tipo mafioso e di corruttela e ciò mediante la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità presenti nel territorio e sulle modalità di azioni dalle stesse praticate nei vari settori.
2. A tal fine secondo le modalità che saranno individuate dalla società di Gestione Aeroporto di Salerno - Costa D'Amalfi S.p.A., verranno predisposti corsi di formazione aventi ad oggetto l'aggiornamento e l'evoluzione dei rischi di infiltrazioni ad opera della criminalità e l'educazione alla legalità, quali comportamenti fondamentale dell'etica professionale e presupposti per l'efficacia, l'efficienza ed il buon andamento della società di Gestione Aeroporto di Salerno - Costa D'Amalfi S.p.A..

Art. 7 - Donativi, Utilità e Disciplina

1. Il dipendente non deve richiedere né accettare donativi o altre utilità di qualsiasi natura, per sé o per altri, da qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica, società, associazione o impresa. In caso di offerta deve effettuare una segnalazione al Dirigente. Un'eccezione è ammessa solo per i regali d'uso di modico valore di apparente valore fino ad euro 300,00 (trecento,00) in occasione di particolari

ricorrenze, salvo, tuttavia, che essi provengano da soggetti con i quali il dipendente ha in corso rapporti di ufficio, o da persone che si abbia motivo di ritenere collegate ad associazioni di tipo mafioso o ad altre associazioni criminali. Anche la ricezione dei regali d'uso di modico valore, o l'offerta, nei casi in cui essa debba essere respinta, devono essere segnalate al Dirigente.

2. Il dipendente non deve instaurare o mantenere rapporti, anche nell'ambito della sua attività, con soggetti che, per notorietà o per diretta conoscenza, sappia essere collegati ad associazioni di tipo mafioso o altre associazioni criminali.
3. Il dipendente deve segnalare con immediatezza al Dirigente ogni fatto o comportamento anomalo riconducibile a possibili interferenze criminali nell'attività assegnata.
4. Saranno garantite la riservatezza e, in quanto possibile, l'anonimato di coloro che adempiano agli obblighi di segnalazione e di denuncia, con il pieno supporto di assistenza legale garantita.
5. Il Dirigente si impegna ad informare le autorità competenti al fine dell'attivazione delle eventuali idonee misure di protezione nei riguardi del segnalante e del denunciante.
6. L'omissione o la ritardata segnalazione o denuncia, costituisce illecito disciplinare.

Art. 8 - Questionario

1. I dipendenti della società di Gestione Aeroporto di Salerno - Costa D'Amalfi S.p.A. ai fini di una valutazione della loro professionalità ed affidabilità, devono compilare un questionario, indicando:
 - a. i rapporti di collaborazione, in qualunque forma retribuiti, svolti nell'ultimo quinquennio e se sussistono ancora rapporti di natura finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale la collaborazione è stata prestata;
 - b. se, nel rispetto della vigente disciplina relativa al diritto di associazione, abbia aderito o aderisce ad associazioni od organizzazioni, anche di carattere non riservato;
 - c. se e quali attività professionali od economiche svolgono le persone con loro conviventi.

Art. 9 - Obbligo di comunicazione

1. La società di Gestione Aeroporto di Salerno - Costa D'Amalfi S.p.A. al fine di verificare la professionalità ed affidabilità dei dipendenti con riferimento al rischio di infiltrazioni di tipo mafioso o di partecipazione ad associazioni criminali, provvederà ad acquisire le notizie presso le strutture competenti.

Art. 10 - Obbligo di riferire

1. Il dipendente di qualsiasi livello deve comunicare - non appena ne viene a conoscenza – al Dirigente di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di criminalità di tipo mafioso o per altri reati.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

Art. 11 - Assegnazione

Il Dirigente può assegnare ad altro dipendente addetto al settore, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento quando, anche sulla base del questionario redatto dal dipendente, o per notizie acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, emerge la possibilità di un'influenza di tipo mafioso o di altre influenze da parte di associazioni criminali sullo svolgimento del procedimento amministrativo.

Art. 12 - Trasparenza dell'azione amministrativa

Il responsabile della struttura o il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in applicazione del principio della trasparenza nell'attività amministrativa, deve astenersi a partecipare all'adozione di decisioni od attività che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi propri o dei loro parenti entro il quarto grado ed affini entro il terzo grado o persone con loro conviventi.

Art. 13 – Identificazione

Con riferimento al principio della trasparenza dell'azione amministrativa ed al fine di prevenire infiltrazioni riconducibili alla criminalità mafiosa od organizzata, saranno adottati adeguati sistemi di rilevazione e conservazione dei dati identificativi di coloro che accedono all'aeroporto di Salerno.

Art. 14 – Sospensione

1. E' sospeso di diritto senza retribuzione il dipendente sottoposto a procedimento penale o che abbia riportato una condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale nonché per i reati previsti dall'articolo 10 comma 1 lettera a) – b) – c) – d) – e) – f) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
2. Nell'ipotesi che il dipendente non sia condannato con sentenza passata in giudicato lo stesso verrà riammesso in servizio con la stessa posizione giuridica ed economica posseduta al momento della sospensione.
3. Nell'ipotesi di condanna con sentenza passata in giudicato, il rapporto di lavoro con il dipendente si risolve.

Art. 15 - Obbligo di costituzione di parte civile

La possibilità di costituzione di parte civile ad opera della società di Gestione Aeroporto di Salerno - Costa D'Amalfi S.p.A. è prevista per i processi relativi ai delitti di concussione (art. 317 c.p.) e corruzione (artt. 318 a 322 c.p.) dei quali siano imputati i dipendenti della stessa società di Gestione Aeroporto di Salerno - Costa D'Amalfi S.p.A..

Art. 16 – Segnalazione illeciti

Al dipendente che segnala illeciti si applica la tutela prevista e disciplinata dall'articolo 54 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.